



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 121/2019

Oggetto: Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n° 175 del 19 agosto 2016.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **diciassette** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **18:10** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Loredana	X		Sirigu Salvatore	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Loi Stefania	X		Ticca Umberto	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo		X
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 33 - assenti: 2

Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario del Consiglio *Corrado Maxia*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Risultano presenti gli Assessori: Angius Giorgio, Spano Paolo, Sorgia Alessandro, Guarracino Alessandro, Piroddi Paola, Dedola Rita, Deidda Gabriella.

Il Consiglio comunale

visto il Decreto Legislativo n° 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge n°124 del 7 agosto 2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

vista la seguente rappresentazione della struttura delle Società partecipate direttamente (con indicazione della partecipazione) ed indirettamente (con indicazione della partecipazione della "tramite") dal Comune di Cagliari al 31.12.2018:

Partecipazioni dirette	Abbanoa S.p.A. 6,31%	CTM S.p.A. 67,50%	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. 34,01%	Società Ippica di Cagliari S.r.l. 69,57%	CACIP (Ente pubblico economico e consorzio di EE.LL. Articolo 31 T.U.EE.LL.)
Partecipazioni indirette	Nessuna	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. detenuta dalla tramite) 27,29%	Nessuna	Nessuna	Porto Industriale Cagliari S.p.A. 8,00%
		Parkar S.r.l. 100%			Tecnocasic S.p.A. 100%
		Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione 0,10%			Zona Franca di Cagliari S.C.p.A. 50,00%
					Feederand Domestic Service S.r.l. 24,90%

premesso che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n° 190 del 23 dicembre 2014, con atto del Sindaco n°76.642 del 31.03.2015 (di cui il Consiglio comunale prese atto con deliberazione n°24 del 05.05.2015), fu approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione e che i risultati ottenuti furono riportati nel provvedimento del Sindaco n° 74216 del 31.03.2016 (di cui il Consiglio comunale prese atto con Deliberazione n°35 del 13.04.2016);
- con deliberazione di Consiglio comunale n° 161 del 07.11.2017 è stata effettuata, in base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. ;
- con deliberazione di Consiglio comunale n° 186 del 18.12.2018 è stata approvata "Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175";
- e che tali deliberazioni sono state comunicata telematicamente secondo la normativa vigente sia al MEF che alla competente sezione della Corte dei Conti;

considerato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del T.U.S.P., di "effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

visto che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta a euro cinquecentomila dall'articolo 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P. fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

visto l'articolo 4 del sopraindicato T.U.S.P., che dispone:

- al comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- al comma 2, che, nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche possono mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n°50 del 15 aprile 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n°50 del 15 aprile 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n°50 del 15 aprile 2016;

considerato che a tale obbligo sono tenute le Amministrazioni (c.d. perimetro soggettivo) di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001, i loro Consorzi o

Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.;

precisato che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in Società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

una Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del T.U.S.P., si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella Società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di Società o altri Organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente;

pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una Società o un Organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una Società o in un Organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

con riferimento al controllo congiunto, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più Enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la Società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la Conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli Organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare;

considerato che il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emanati il 20.11.2019 precisano che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del T.U.EE.LL. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

considerato, pertanto, che le Società partecipate tramite il CACIP non devono essere inserite nel presente provvedimento in quanto il CACIP stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento e che, quindi, oggetto del presente atto sono le seguenti Società partecipate dal Comune di Cagliari - rappresentate nell'allegato C - alla data del 31.12.2018:

direttamente partecipate:

- Abbanoa S.p.A. - quota di partecipazione 6,31%;
- CTM S.p.A. - quota di partecipazione 67,50%;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. - quota di partecipazione diretta 34,01%;
- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione dall'1.02.2018 - quota di partecipazione 69,57%.

indirettamente partecipate tramite CTM S.p.A.:

- Parkar S.r.l. - quota di partecipazione della tramite 100%;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. - quota di partecipazione della tramite 27,29% ;

- Consorzio Movincom Servizi S.C.a.r.l. in liquidazione (con protocollo n. 404.796/2018 del 26 settembre 2018 C.C.I.A.A. di Milano, è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio iscrizione che è avvenuta il 14 ottobre 2019).

tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed è stato esposto nella relazione tecnica (Allegato A);

considerato che, ai sensi del citato articolo 20 del T.U.S.P., non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;

visto che, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., il presente provvedimento deve anche contenere una relazione sull'attuazione del piano approvato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

considerato che la ricognizione straordinaria e la revisione periodica al 31.12.2017 avevano previsto le seguenti azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle Società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l.;
- Multiservizi S.r.l. in liquidazione (Società in house del Comune di Cagliari).

fusione/incorporazione della Società:

- Technomobility S.r.l. (Società partecipata indirettamente tramite CTM S.p.A. che deteneva il 100% del Capitale Sociale).

visto l'esito della ricognizione straordinaria effettuata che ha portato i seguenti risultati, evidenziati nella relazione sull'attuazione di cui all'Allegato B:

liquidazione delle Società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione: con deliberazione del Consiglio Comunale n°122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della Società. In data 26.01.2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso;
- Multiservizi S.r.l. in liquidazione: la liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

fusione/incorporazione della Società:

- Technomobility S.r.l., in data 13.12.2016 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella Società CTM S.p.A..

considerato inoltre che il Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione, partecipato indirettamente dal Comune di Cagliari tramite CTM S.p.A., risulta essere in liquidazione volontaria dal 05.05.2017 e che è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio iscrizione (avvenuta il 14 ottobre 2019);

visti:

- il Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.), ed in particolare l'articolo 42;
- il Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011;
- il comma 3 dell'articolo 20 del T.U.S.P. che prevede che "i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17

del Decreto Legge n°90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione n° 114 del 11 agosto 2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Controllo strategico e di Gestione, Società partecipate e Controllo analogo, Politiche comunitarie Dott. Alessandro Cossa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 13.12.2019, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in data 17.12.2019, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

visto il risultato unanime della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 33, votanti 33, voti favorevoli 33, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

- 1) di approvare la ricognizione periodica prevista dall'articolo 20 del T.U.S.P. di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Cagliari alla data del 31.12.2018, come esposta nella relazione tecnica allegata - Allegato A - alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
<i>Nome partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Abbanoa S.p.A.	6,31%	Mantenimento
CTM S.p.A.	67,50%	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	34,01%	Mantenimento
Società Ippica S.r.l. in liquidazione	69,57%	Liquidazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
<i>Nome partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Parkar S.r.l.	Tramite CTM S.p.A. che detiene il 100%	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	Tramite CTM S.p.A. che detiene il 27,29%	Mantenimento
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione	Tramite CTM S.p.A. che detiene lo 0,10%	Liquidazione (cancellata nel 2019)

- 2) di approvare la relazione - Allegato B - sull'attuazione della ricognizione straordinaria e della revisione periodica al 31.12.2017 dove si da atto che:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
Nome partecipata	Esito della rilevazione

Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	In stato di liquidazione: con Deliberazione di Consiglio Comunale n°122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della Società. In data 26.01.2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso.
Multiservizi S.r.l in liquidazione	Cancellata: la società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Technomobility S.r.l.	Cancellata: in data 13.12.2016 la società è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società CTM Spa
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione	Società in liquidazione dal 05.05.2017. Con protocollo n°404.796/2018 del 26 settembre 2018 - C.C.I.A.A. di Milano, è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese. L'iscrizione della cancellazione è avvenuta il 14 ottobre 2019.

- 3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutti gli Organismi partecipati dal Comune di Cagliari considerati nel Piano ed ai rappresentanti del Comune in essi;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge n°90 del 24 giugno 2014 e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 3, T.U.S.P..

Successivamente, su proposta del Vice Presidente Vicario

il Consiglio comunale

preso atto che risulta assente il consigliere Balletto;

visto il risultato unanime della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 32, votanti 32, voti favorevoli 32, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio
Corrado Maxia

**REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2018
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI
(articolo 20 Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016)**

**RELAZIONE TECNICA
Allegato A**

INDICE

–	Introduzione	pag. 3
–	La revisione periodica	pag. 3
–	Il ruolo della Corte dei Conti e del MEF	pag. 4
–	Le partecipazioni societarie del Comune di Cagliari	pag. 4
–	Analisi delle singole partecipazioni ed azioni previste	pag. 5
–	Società partecipate direttamente	pag. 5
–	Società partecipate indirettamente	pag. 10
–	Le partecipazioni societarie indirette da non considerare	pag. 12
–	Le partecipazioni non societarie	pag. 13
–	Riflessi economico/finanziari sul Bilancio Comunale	pag. 14
–	Conclusioni	pag. 14

In base all'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016, recante Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (T.U.S.P.), ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P..

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n°90 del 24 giugno 2014, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°161 del 07.11.2017 il Comune di Cagliari ha effettuato, in base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P..

In data 10.11.2017 secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n°90 del 24 giugno 2014, ed esattamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, è stato comunicato al MEF l'esito della ricognizione. Nella stessa data si è provveduto all'invio della Deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione consiliare n. 186 del 18.12.2018 è stata approvata "Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175". Tale deliberazione è stata comunicata telematicamente secondo la normativa vigente sia al MEF che alla competente sezione della Corte dei Conti;

A tale obbligo sono tenute le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed al MEF attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n°90 del 24 giugno 2014 (articoli 20, commi 1 e 3, ed articolo 24, comma 1).

LA REVISIONE PERIODICA

La revisione periodica di cui all'articolo 20 Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016, costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento della revisione straordinaria di cui al punto precedente e del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della Legge di stabilità 2015.

Resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del Decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'articolo 20, commi 1 e 2. Tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del sopracitato Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016.

Si deve sottolineare l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in Società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle Amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza interventi).

Occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla Legge (stretta necessità della Società rispetto alle finalità perseguite dall'Ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'articolo 20, comma 2 (Società con limiti di

fatturato o scarso numero di dipendenti, che svolgono attività analoghe a quella di altre Società/Organismi partecipati, presenza di perdite reiterate nel quinquennio, necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione).

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'Ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice Civile e delle regole di buona amministrazione.

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI E DEL MEF

La ricognizione periodica è uno degli strumenti che il Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016 prevede con l'intento di rafforzare i controlli sugli equilibri di Bilancio degli Enti territoriali effettuati dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in Società controllate (ossia considerando il "Gruppo Ente territoriale" ex articolo 1, commi 3 e 4, Decreto Legge n°174 del 10 ottobre 2012 ed articolo 148-bis del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000).

In relazione a tali aspetti, si inserisce la previsione della comunicazione alla Corte dei Conti delle principali scelte organizzative e gestionali inerenti alle Società pubbliche, tra cui:

- la costituzione di nuove Società (articolo 5 del T.U.S.P.);
- l'acquisto di partecipazioni in Società già costituite (articolo 8);
- la quotazione di Società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (articolo 18);
- la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (articoli 20 e 24);
- gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. "soccorso finanziario" da parte degli Enti (articolo 14, comma 5, Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016);
- la Deliberazione del Presidente della Regione di esclusione, totale o parziale, di determinate Società dalle prescrizioni dell'articolo 4, comma 9, secondo periodo, e la Deliberazione dell'Assemblea della Società a controllo pubblico che disponga la composizione collegiale del Consiglio di Amministrazione (di 3 o 5 membri anziché ore unico, come di regola), ex articolo 11, comma 3.

Al medesimo fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche – le cui gestioni impattano sugli Enti territoriali titolari di partecipazioni pubbliche – la Corte dei Conti ha avviato una collaborazione istituzionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (protocollo siglato il 25 maggio 2016) per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli Organismi partecipati.

Con riferimento alla rilevazione in oggetto il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno fornito, in data 20.11.2019, gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche".

LA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAGLIARI

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in Società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Una società si considera partecipata:

- direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti ivi nella Società;
- indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di Società o altri Organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente.

Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una Società o un Organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una Società o in un Organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

A differenza della revisione straordinaria e dei precedenti adempimenti in materia, gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emanati il 20.11.2019 dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti precisano che "la nozione di Organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del T.U.EE.LL. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute".

Pertanto tenuto conto che le Società partecipate tramite il CACIP non devono essere considerate nel presente provvedimento in quanto il CACIP stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento, oggetto del presente atto sono le seguenti Società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31.12.2018:

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE DIRETTA (%)	PARTECIPAZIONE INDIRETTA (%)	OGGETTO SOCIALE
Abbanoa S.p.A.	6,31		Servizio Idrico Integrato
CTM S.p.A.	67,50		Trasporto Pubblico Locale T.P.L.
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57		Promozione e sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico, svolgimento manifestazioni equestri.
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	34,01	Anche tramite CTM S.p.A. che detiene il 27,29	Realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari"
Parkar S.r.l.		Tramite CTM S.p.A. che ne detiene il 100	Gestione parcheggi e attività collegate al T.P.L.
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione		Tramite CTM S.p.A. che ne detiene lo 0,10	Promozione dell'attività di sviluppo tecnologico dei mezzi mobile di pagamento.

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI ED AZIONI PREVISTE (dati contabili desunti dai Bilanci al 31.12.2018)

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Abbanoa S.p.A.

Capitale Sociale: € 281.275.450

Percentuale di partecipazione del Comune di Cagliari al 31.12.2018: 6,31%.

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque finanziari:

2018: € 4.875.489

2017: € 8.407.366

2016: € 8.619.840

2015: € 9.788.546

2014: € 11.649.897



Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: € 341.458.222

2017: € 391.382.083

2016: € 372.974.717

2015: € 349.681.393

2014: € 319.892.845

Valore della produzione:

2018: € 292.087.625

2017: € 292.572.118

2016: € 325.313.220

2015: € 349.681.393

2014: € 319.892.845

La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico della Sardegna.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella Società, alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P., si rileva che la partecipazione rispetta tutti i parametri previsti. La partecipazione, inoltre, è obbligatoria.

Conclusioni: il mantenimento della partecipazione è ampiamente giustificato in considerazione sia del servizio di interesse generale svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a)) che dall'obbligatorietà della partecipazione.

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO/COMPENSO
DIPENDENTI (MEDIA)	1.316	€ 57.450.798
COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	1	€ 128.000
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	3	€ 98.333
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	1	€ 77.228

CTM S.p.A.

Capitale Sociale: € 24.529.000

Percentuale di partecipazione del Comune di Cagliari: 67,50%

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari

2018: € 1.463.636

2017: € 494.779

2016: € 12.045.833

2015: € 2.893.256

2014: € 634.049

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi finanziari

2018: € 50.624.528

2017: € 49.160.892

2016: € 53.666.112

2015: € 41.511.259

2014: € 37.944.083

Valore della produzione

2018: € 63.037.324

2017: € 61.847.116



COMUNE DI CAGLIARI

2016: € 71.426.252

2015: € 42.891.463

2014: € 43.640.144

La Società ha come principale oggetto sociale la realizzazione, gestione ed esercizio di servizi nel settore del Trasporto Pubblico Locale.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella Società, alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P., si rileva che:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle categorie di cui all'articolo 4: la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4. Il servizio è qualificabile come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico locale in forza di contratto di servizio sottoscritto con la R.A.S.;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di ori superiore a quello dei dipendenti: la Società ha un numero (medio) di dipendenti (778 al 31.12.2018) superiore al numero di Amministratori (cinque);
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali: il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro: nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: come sopra indicato la Società non ha registrato perdite nell'ultimo quinquennio;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f) T.U.S.P.;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.: non è possibile aggregare CTM S.p.A. ad altre Società partecipate dal Comune di Cagliari attesa la disomogeneità dei settori di operatività.

Conclusioni: si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione del servizio di interesse generale svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a)) ed in funzione del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritto con la R.A.S. che è stato prorogato fino al 02 dicembre 2021.

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO/COMPENSO
DIPENDENTI (MEDIA)	778	€ 35.781.990
COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	5	€ 94.009,08
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	3	€ 61.881,28
COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	3	€ 45.875
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	1	€ 19.656



Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione

Capitale Sociale: € 257.112

Percentuale di partecipazione del Comune di Cagliari: 69,57%

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: - € 246.773

2017: - € 130.016

2016: € 17.317

2015: € 48.954

2014: - € 183.211

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: € 647.591

2017: € 894.366

2016: € 1.024.380

2015: € 1.007.064

2014: € 958.110

Valore della produzione:

2018: € 217.597

2017: € 248.173

2016: € 354.366

2015: € 82.932

2014: € 192.505

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico in Sardegna. Inoltre, favorisce l'allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle manifestazioni sportive equestri.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella Società, alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P., si ribadisce quanto già indicato nei piani precedenti e cioè che le attività svolte dalla Società non possono essere in alcun modo considerate "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune di Cagliari.

Conclusioni: con Deliberazione del Consiglio Comunale n°122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della Società. In data 26.01.2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore.

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO/COMPENSO
DIPENDENTI (MEDIA)	1	€ 69.716
COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – LIQUIDATORE	1	€ 13.982,76
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	1	€ 13.982,76
COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	-	-
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	-	-

ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.

Capitale Sociale: € 105.000

Percentuale di partecipazione diretta del Comune di Cagliari: 34,01%

Percentuale di partecipazione indiretta del Comune di Cagliari: 18,42% (pari al 67,50% della quota detenuta dal CTM 27,29%)

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:



2018: € 0
2017: € 0
2016: € 0
2015: € 0
2014: € 1.522

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: € 107.991
2017: € 102.992
2016: € 102.993
2015: € 102.991
2014: € 102.992

Valore della produzione:

2018: € 2.676.773
2017: € 2.624.153
2016: € 2.789.948
2015: € 464.718
2014: € 215.639

Nel corso dell'esercizio 2018 si è proceduto alla modifica dello statuto della Società sia per assoggettarla al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house" secondo le modalità indicate nello statuto sia per consentire l'ingresso nella compagine sociale della Città Metropolitana. Pertanto alla data del 31.12.2018 la compagine sociale è costituita dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini, Decimomannu, dalla Città Metropolitana e dall'azienda CTM S.p.A.. Il principale scopo consortile è lo sviluppo, la gestione e l'erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella Società, alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2°, T.U.S.P., si rileva che:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle categorie di cui all'articolo 4: il servizio prodotto dalla Società è qualificabile come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione di servizi telematici di ausilio al Trasporto Pubblico Locale ed ai servizi di protezione civile e di polizia locale;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti: la Società ha tre dipendenti ed un Amministratore unico;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali: il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro: la società ha conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: come sopra indicato non ha registrato perdite nell'ultimo quinquennio;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 2, lettterra f), T.U.S.P.;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.: non appare possibile aggregare ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. ad altra Società partecipata per quanto sopra esposto.

Conclusioni: si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione del servizio di interesse

generale svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a).

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO/COMPENSO
DIPENDENTI (MEDIA)	3	€ 119.413
COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	1	€ 0,00
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	-	-
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	-	-

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Società controllate da CTM S.p.A.:

Parkar S.r.l.

Capitale Sociale: € 77.468

Totalmente partecipata da CTM S.p.A.

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: € 22.366

2017: - € 156.982

2016: € 30.676

2015: € 67.174

2014: - € 168.039

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: € 99.834

2017: € 42.079

2016: € 199.064

2015: € 168.385

2014: € 101.210

Valore della produzione:

2018: € 2.332.626

2017: € 2.308.600

2016: € 2.490.727

2015: € 2.121.350

2014: € 2.193.416

La Società si occupa della gestione di parcheggi e di attività collegate al T.P.L..

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella Società, alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P., si rileva che:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle categorie di cui all'articolo 4: il servizio prodotto dalla Società è qualificabile come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P.;
- Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di ori superiore a quello dei dipendenti: a fronte di un Amministratore unico risultano, al 31.12.2018, 49 dipendenti;
- partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali: non risultano altre partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili;
- partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro: il fatturato del triennio considerato è ampiamente superiore al limite previsto dalla norma;

e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: negli ultimi cinque anni la Società ha chiuso in utile;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f), T.U.S.P.;

g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.: non appare possibile aggregare Parkar S.r.l. ad altra Società partecipata.

CONCLUSIONI: si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione del servizio di interesse generale svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a)).

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO/COMPENSO
DIPENDENTI (MEDIA)	49	€ 1.453.330
COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	1	€ 18.720
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	-	-
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	-	-

Società collegate al CTM S.p.A.

Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione

Capitale Sociale: € 9.605

La partecipazione detenuta da CTM è pari allo 0,10% del Capitale Sociale di Movincom.

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: - € 1.201*

2017: - € 8.404

2016: - € 85.915

2015: - € 27.806

2014: - € 67.276

2013: - € 25.921

Patrimonio Netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2018: € 0*

2017: € 1.201

2016: € 9.605

2015: € 96.519

2014: € 54.426

2013 € 122.302

Valore della produzione:

2018: € 0*

2017: € 117.001

2016: € 123.750

2015: € 120.333

2014: € 153.292

2013: € 161.667

* Valori come da Bilancio finale di liquidazione, data di chiusura dell'esercizio 16 aprile 2018 (depositato presso la C.C.I.A.A. di Milano).

Movincom è un Consorzio che raggruppa e rappresenta realtà commerciali, Pubbliche Amministrazioni, aziende ed enti interessati ad attivarsi sul fronte del pagamento di beni e servizi tramite cellulare.

Conclusioni: con protocollo n°404.796/2018 del 26 settembre 2018 - C.C.I.A.A. di Milano, è stata rischiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese della Società iscrizione avvenuta il 14 ottobre 2019.

TIPOLOGIA	NUMERO	COSTO/COMPENSO
DIPENDENTI (MEDIA)	-	-
COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - LIQUIDATORE	1	-
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	-	-
- DI CUI NOMINATI DALL'ENTE	-	-
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	-	-

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE DA NON CONSIDERARE

Come già più sopra indicato gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanati il 20.11.2019 precisano che la nozione di Organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del T.U.EE.LL. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute".

Pertanto le Società partecipate tramite il CACIP non devono essere considerate nel presente atto in quanto il CACIP stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento. Di seguito le partecipazioni indirette del Comune di Cagliari tramite il CACIP:

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE DIRETTA (%)	PARTECIPAZIONE INDIRETTA (%)	OGGETTO SOCIALE
Tecnocasic S.p.A.		Tramite CACIP che ne detiene il 100%	Servizi ambientali
Porto Industriale Cagliari S.p.A. – CICT Cagliari International Container Terminal		Tramite CACIP che ne detiene l'8,00%	Esercizio di terminal contenitori.
Feeder and Domestic Service S.r.l.		Tramite CACIP che ne detiene il 24,90%	Attività portuali
Zona Franca di Cagliari S.C.p.A.		Tramite CACIP che ne detiene il 50%	Gestione ed amministrazione della zona franca di Cagliari - Società inattiva

Si evidenzia che, con pratica protocollo n°CA-2019-17.970 del 19 giugno 2019 depositata presso la C.C.I.A.A. di Cagliari, a seguito di ricapitalizzazione per perdite, la Società "Porto Industriale Cagliari S.p.A. – CICT Cagliari International Container Terminal" risulta costituita da un socio unico rappresentato dalla Società Contship Italia S.p.A.. Il Cacip non ha partecipato alla ricapitalizzazione.

Dal 02 ottobre 2019 (protocollo C.C.I.A.A.n°39.905/2019 del 15 ottobre 2019) la Società è in stato di liquidazione.

LE PARTECIPAZIONI NON SOCIETARIE

Nel presente provvedimento non verranno esaminate le seguenti partecipazioni del Comune di Cagliari in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria:

Ragione Sociale	Misura della partecipazione	Finalità	Natura giuridica dell'Ente
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	6,58%	Esercita le funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.	L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale; è dotato di autonomia iva, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione come previsto dalla L.R. n°04 del 4 febbraio 2015.
Consorzio del Parco Regionale Naturale Molentargius - Saline	45,00%	Gestione del Parco Regionale Naturale Molentargius Saline	Il Consorzio, istituito ai sensi dell'articolo 31 del T.U.EE.LL., è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale. Il Consorzio è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	Non determinata	La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando spettacoli lirici, di balletto, concerti o comunque spettacoli musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale.	Fondazione
CACIP Consorzio Industriale Provinciale Cagliari	30,00%	Il Consorzio gestisce l'area industriale di Cagliari che si articola su tre zone di agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch, per un totale di circa 9.244 ettari.	Istituito nel 1961, ai sensi dell'articolo 36 della Legge n°317/1991, è un Ente pubblico economico riordinato con la Legge Regionale n°10 del 25 luglio 2008 che ne ha disposto la trasformazione in consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del T.U.EE.LL. operante ai sensi dell'articolo 114 ferma restando la natura di Ente pubblico economico.

RIFLESSI ECONOMICO/FINANZIARI SUL BILANCIO COMUNALE

Ormai da molti anni (almeno quindici) non si registrano effetti negativi sul Bilancio comunale discendenti dalle partecipazioni detenute.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto e rappresentato, si esprimono le seguenti conclusioni che non si discostano da quelle già riportate nella relazione conclusiva dei piani precedenti.

Il Gruppo aziendale facente capo al Comune di Cagliari è strutturato in modo tale da non permettere azioni di razionalizzazione ulteriori rispetto a quelle indicate ed a quelle già attuate. Al termine della liquidazione della Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione (essendo già stata chiusa la liquidazione dell'unica Società in house la Multiservizi S.r.l.), il Comune deterrà, in via diretta, solo la partecipazione in tre Società di capitali di cui due (Abbanoa S.p.A. e CTM S.p.A.) erogano servizi di interesse generale di natura economica a rete e una, ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l., svolge attività di tipo istituzionale in materia di mobilità, pubblica sicurezza e protezione civile.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, laddove, si è potuto intervenire, ovvero nell'azione di impulso alla fusione per incorporazione di una partecipata indiretta (Technomobility S.r.l.), la Società tramite partecipata direttamente, CTM S.p.A., ha raccolto la richiesta ed ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano.

In generale, anche con riferimento alle altre partecipazioni comunali non prese in considerazione nel presente Piano, si ritiene che questa Amministrazione abbia incrementato significativamente il proprio livello di responsabilizzazione con l'obiettivo di evitare eventuali ricadute negative sul proprio Bilancio e realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate nel rispetto delle ormai numerose disposizioni esistenti.

Con riferimento a tutte le partecipazioni, permangono però significative criticità e resistenze, non tanto riguardo agli aspetti economico/finanziari (nessuna delle partecipate desta al momento particolari preoccupazioni), derivanti dalla complessità del quadro normativo statale che comporta sempre maggiori vincoli, adempimenti e costi ma specialmente dalle peculiarità del quadro di riferimento regionale con particolare riferimento all'influenza, dominante, della Regione in ordine ad Abbanoa S.p.A., CTM S.p.A. e, seppur non si tratti di una Società, al CACIP.

Tali difficoltà sono ampliate con riferimento alle partecipazioni indirette dove si riscontrano maggiori difficoltà nell'applicazione delle norme, proprio in considerazione della natura indiretta della partecipazione, soprattutto quando la partecipazione principale, dalla quale discende la partecipazione indiretta, non è di controllo.

Questo quadro permette la persistenza di un gap informativo a svantaggio del Comune che ostacola una incisiva attività di controllo e di valutazione in ordine alla validità dei processi produttivi in relazione alla loro efficienza, efficacia ed economicità ed alla possibilità di definire il rapporto tra le risorse utilizzate/impegnate ed i risultati raggiunti.

Infine, il Comune di Cagliari si propone di verificare con gli altri soci la possibilità di predisporre regole congiunte che consentano di ancorare una parte del compenso al raggiungimento di specifici obiettivi gestionali preventivamente fissati.

**REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2018
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI**

(articolo 20 del Decreto Legislativo n° 175 del 19 agosto 2016 T.U.S.P.)

**ALLEGATO B
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA AL
31.12.2017
di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n°186 del 18.12.2018**

L'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

La ricognizione straordinaria di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n°161 del 07.11.2017, prevista dall'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., che si riferiva alla situazione alla data di entrata in vigore del Decreto, il 23 settembre 2016, aveva previsto le seguenti azioni di razionalizzazione confermate dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n°186 del 18.12.2018 di approvazione della "Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175":

liquidazione delle Società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l.;
- Multiservizi S.r.l. in liquidazione (Società in house del Comune di Cagliari).

fusione/incorporazione della Società:

- Technomobility S.r.l. (Società partecipata indirettamente tramite CTM S.p.A. che deteneva il 100% del Capitale Sociale).

Di seguito si riportano i risultati, alla data del 31.12.2018, delle azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle Società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione: con Deliberazione del Consiglio Comunale n°122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della Società. In data 26.01.2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso;
- Multiservizi S.r.l. in liquidazione: la liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 e la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

fusione/incorporazione della Società:

- Technomobility S.r.l., in data 13.12.2016 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella Società CTM S.p.A..

Si evidenzia, inoltre, che il Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione, partecipato indirettamente dal Comune di Cagliari tramite CTM S.p.A., risulta essere in liquidazione volontaria dal 05.05.2017 e che - con protocollo n. 404.796/2018 del 26 settembre 2018 C.C.I.A.A. di Milano - è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio iscrizione avvenuta il 14 ottobre 2019.

Di seguito il quadro riepilogativo:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
Nome partecipata	Esito della rilevazione
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	In stato di liquidazione: con Deliberazione di Consiglio Comunale n°122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della Società. In data 26.01.2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso.
Multiservizi S.rl in liquidazione	Cancellata: la società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Technomobility S.r.l.	Cancellata: in data 13.12.2016 la società è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società CTM Spa
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione	Società in liquidazione dal 05.05.2017. Con protocollo n°404.796/2018 del 26 settembre 2018 - C.C.I.A.A. di Milano, è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese. L'iscrizione della cancellazione è avvenuta il 14 ottobre 2019.



COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 116 del 13.12.2019

Oggetto: Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 178 del 06.12.2019. Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 19.08.2016.

Il giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 11:45, presso gli uffici di Via Roma n. 175 sono presenti per l'espletamento delle proprie funzioni di verifica periodica di cui all'art. 239 del D. lgs 267/2000

I signori:

Dott. ssa Silvia Scardaccio	Presidente
Dott.ssa Donatella Rotilio	Componente
Dott. Andrea Boi	Componente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'Organo di Revisione contabile assegnata dal D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il documento n. 10 dei Principi di revisione emanati nel mese di Febbraio 2019 dal CNDCEC "Controllo sugli organismi partecipati";

ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione consiliare in oggetto, consegnata in data odierna.

A tal proposito il Collegio prende atto che dalla Relazione Tecnica allegata alla proposta in oggetto, nel corso del 2018 non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione, né modifiche alle modalità di gestione dei servizi. Nella proposta in oggetto vengono, inoltre, riportati i risultati alla data del 31.12.2018, delle azioni di razionalizzazione precedentemente deliberate dall'Ente.

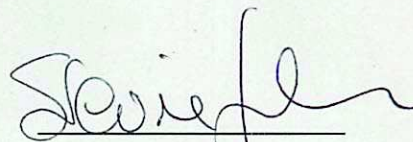
Conclusa la riunione alle ore 12:15, viene redatto e firmato il presente verbale, che si compone di due fogli.

Una copia viene consegnata al Signor Oppo per gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

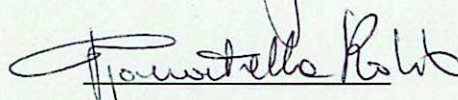
Dott. Silvia Scardaccio

Presidente



Dott.ssa Donatella Rotilio

Componente



Dott. Andrea Boi

Componente

